



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Nr. 20

Data 31.03.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitré**, il giorno **trentuno** del mese di **marzo** nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in P.za Dott. G. Simone, 8, legalmente convocato per le ore **09,30** con avviso **prot. N 8628 del 29.03.2023 in seduta pubblica, sessione straordinaria ed urgente, in prima convocazione**, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta avente ad:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE.

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Anna Maria PUNZI** che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del Personale degli uffici e, per il servizio di registrazione audio e trascrizione dei verbali delle sedute consiliari, della **ditta appaltatrice EMME EFFE ENGINEERING S.r.l.** con sede legale in Bari.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri:

N°	Cognome e Nome		Pres.	Ass.		Cognome e nome		Pres.	Ass.
1	CASONE Vincenzo Luciano	Sindaco		X	10	TRITTO Francesco Paolo	Cons.Com.	X	
2	DIGREGORIO Nunzio	Cons.Com.	X		11	LOVECCHIO Nicola	"	X	
3	SANTORO Giuseppe Paolo T.	"	X		12	NOCCO Michela Gabriella	"	X	
4	LELLA Rosanna	"	X		13	GATTI Debora	"	X	
5	LANZOLLA Nicola	"	X		14	DIGREGORIO Michele	"	X	
6	SCHIAVARELLI Fabio Nunzio	"	X		15	MAFFEI Raffaele	"	X	
7	GIANNINI Serafino Augusto	"	X		16	D'AMBROSIO Michele	"	X	
8	MASSARO Francesco	"		X	17	LILLO Rocco	"		X
9	LARATO Camillo Nicola Giulio	"	X						

ASSEGNATI N. 17 PRESENTI N. 14
IN CARICA N. 17 ASSENTI N. 03

Accertata l'esistenza del numero legale il **dott. Nunzio DIGREGORIO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE** del Consiglio Comunale, prosegue la seduta.

Il Segretario Generale prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di **ASSESSORI** non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i Sig.ri :

N°	Cognome e Nome	Ass.com.le	Pres.	Ass.
1	GIOVE Addolorata	"	X	
2	DIGIROLAMO Leonardo	"		X
3	DE FELICE Antonio	"	X	
4	SOLIMENA Riccarda Anna	"	X	
5	CECCA Gabriele	"	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

Preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenografia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, di seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto.

Di seguito, verificata la presenza del numero legale dopo l'esito del primo appello, con n. 14 consiglieri su 17 assegnati risultando assenti il Sindaco Vincenzo CASONE e i Consiglieri Francesco MASSARO e Rocco LILLO, dichiara l'inizio dei lavori alle ore 10,28 e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 1 dell'ordine del giorno prot. n. 8628 del 29.03.2023**, dando atto del *deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente Responsabile del Settore Economico - finanziario dott.ssa Rosaria Baldassarre, favorevole in data **29.03.2023**.
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto **verbale 38 del 30.03.2023**;

E' presente in sala la dott.ssa Baldassarre, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Economico – finanziario, per eventuali chiarimenti in merito alla proposta in oggetto.

Il PRESIDENTE informa i presenti che sul punto sono stati depositati due emendamenti:

- il primo, acquisito al prot.n. 8673 del 30.03.2023, a firma di n. 4 Consiglieri ad oggetto *“Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”* sul quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile il Dirigente Responsabile del Settore Economico – finanziario, dott.ssa Rosaria Baldassarre, ha espresso parere sfavorevole in data 30.03.2023 e il Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale 39 del 30.03.2023, ha espresso parere sfavorevole.
- il secondo, acquisito al prot.n. 8674 del 30.03.2023, a firma di n. 3 Consiglieri ad oggetto *“Approvazione stralcio totale art.1, commi 222 e 229 bis legge n. 197/2022”* sul quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile il Dirigente Responsabile del Settore Economico – finanziario, dott.ssa Rosaria Baldassarre, ha espresso parere sfavorevole in data 30.03.2023 e il Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale 40 del 30.03.2023, ha dichiarato di non poter esprimere nei tempi utili per il consiglio del 31.03.23 il parere di cui all'oggetto.

Il SEGRETARIO, per quanto di propria competenza, in merito al primo emendamento dichiara di rimettersi integralmente ai pareri sfavorevoli già espressi dai competenti Organi tecnici, condividendone in tutto le motivazioni, e, per quanto riguarda il secondo emendamento, dichiara di ritenere che l'assenza del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori costituisca questione pregiudiziale di improcedibilità.

Il Consigliere Michele DI GREGORIO, invitato dal PRESIDENTE in qualità di delegato dei Consiglieri firmatari, illustra il primo emendamento, acquisito al prot.n. 8673 del 30.03.2023, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente il testo della proposta e del regolamento depositati dall'Ufficio in data 29/03/2023 e dichiara che, per mero errore materiale, al punto 2 del dispositivo della proposta di deliberazione è stato indicato il comma 222, invece che correttamente il comma 221 bis, che pertanto deve essere corretto.

La Dirigente BALDASSARRE, su richiesta di diversi Consiglieri, relaziona in merito allo stato del contenzioso tributario pendente.

Il PRESIDENTE, su richiesta del Consigliere SCHIAVARELLI, alle ore 12,31 pone a voti la sospensione dei lavori che viene approvata con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti.

All'ora stabilita il PRESIDENTE, verificata la permanenza del numero legale dopo l'esito del secondo appello, con n. 10 consiglieri su 17 assegnati risultando assenti ancora il Sindaco CASONE e i Consiglieri MASSARO e LILLO e non rientrati in sala i Consiglieri GATTI, LANZOLLA, LARATO e LOVECCHIO, dichiara la ripresa dei lavori alle ore 13,21.

Il Segretario, a richiesta di diversi Consiglieri, esprime nulla osta alla mera correzione dell'errore materiale, evidenziato dal Consigliere Michele DI GREGORIO sulla proposta di emendamento illustrata prima della pausa, ritenendolo irrilevante dato il parere sfavorevole già espresso dagli Organi tecnici sulla proposta di emendamento in questione a cui integralmente rimanda avendo già dichiarato di dividerne le motivazioni.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE, pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di emendamento in argomento, acquisito al prot.n. 8673 del 30.03.2023, a firma di n. 4 Consiglieri ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*", che viene approvata con il seguente esito di voto:

- presenti n. 9
- astenuti n. 0
- votanti n. 9
- favorevoli n. 8
- contrari n. 1 (D'AMBRORIO)

E' accertata la presenza in sala di **n. 9** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto, risultando uscito in corso di discussione il Consigliere SCHIAVARELLI.*

Di seguito il PRESIDENTE pone ai voti la questione pregiudiziale di improcedibilità sul secondo emendamento, acquisito al prot.n. 8674 del 30.03.2023, a firma di n. 3 Consiglieri ad oggetto "*Approvazione stralcio totale art.1, commi 222 e 229 bis legge n. 197/2022*", per assenza del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori sollevata precedentemente dal Segretario.

La questione pregiudiziale viene approvata con il seguente esito di voto:

- presenti n. 9
- astenuti n. 0
- votanti n. 9
- favorevoli n. 6
- contrari n. 3 (MAFFEI, NOCCO Michele DI GREGORIO)

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE, verificata la permanenza del numero legale, pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, emendata come in premessa, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 9
- astenuti n. 0
- votanti n. 9
- favorevoli n. 8
- contrari n. 1 (D'AMBROSIO)

E' accertata la presenza in sala di **n. 9** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto.*

Pertanto, con voto favorevole espresso **a maggioranza dei votanti** accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, integralmente sostituita per effetto dell'approvazione del primo emendamento**, acquisito al prot.n. 8673 del 30.03.2023, a firma di n. 4 Consiglieri ad oggetto "*Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti*", corretto dall'errore materiale come innanzi indicato, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali, unitamente ai pareri sfavorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente Responsabile del Settore Economico – finanziario, dott.ssa Rosaria Baldassarre, in data 30.03.2023 e dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale 39 del 30.03.2023.
2. di dare atto che, per l'effetto, il testo della proposta originaria, iscritta al n. 35 in data 29.03.2023 del registro generale delle proposte, è stato integralmente sostituito da testo approvato con l'emendamento di cui prot. n. 8673 del 30.03.2023.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 9
- astenuti n. 0
- votanti n. 9
- favorevoli n. 8
- contrari n. 1 (D'AMBROSIO)

con voto favorevole espresso **a maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Il Presidente, preso atto dell'assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno, dichiara conclusi i lavori alle ore 14,31.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI E DEI CREDITI TRIBUTARI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023)

Premesso

- Che l'articolo 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n.197, così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett a), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n.14 ha disposto che: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali. In deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter. 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e all'articolo 1, comma 767. Della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”.
- Che l'articolo 1, comma 221-bis, legge 29 dicembre 2022, n. 197, inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. C), D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, il quale stabilisce: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.36, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 , e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”.

VISTA

- la nota di approfondimento IFEL del 1/3/2023 avente ad oggetto: “La definizione agevolata dei contenziosi e lo stralcio dei crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito delle modifiche del decreto Milleproroghe (dl n.198/2022)”, riportante in allegato un prototipo di regolamento per il recepimento dei vari istituti deflattivi.

ATTESO CHE

- a) a seguito dell'introduzione del comma 221-bis all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad opera dell'art. 3-bis del D.L. 29/12/2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n.14:
- per cui il Comune può approvare la definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi del comma 205;
 - il comma 221-bis fa riferimento a tre diversi istituti: la conciliazione agevolata, l'accordo transattivo e la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali.

RITENUTO

Pertanto, di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, utilizzando lo schema proposto dall'IFEL.

VISTI

- l'art. 13, comma 15. Del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58;
- l'art.13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011. n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58;
- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011. n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 2/DF prot. N. 41981 del 22/11/2019, avente ad oggetto: “Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE – DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 1/DF prot. N. 41981 del 6/3/2023, avente ad oggetto: “Art. 1, commi 205,221-bis e 229-bis della legge 29 dicembre 2022, n.197 – Trasmissione delle deliberazioni degli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro – Chiarimenti”, con la quale è stato chiarito che: “il comma 221-bis dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, che, alle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nonché alla Corte di Cassazione, si applicano le disposizioni dei commi da 206 a 221. In particolare, il comma 206 prevede la definizione delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e l'applicazione di sanzioni ridotte, mentre il comma 213 introduce la rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Si evidenzia che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi, ovviamente, applicabile anche alle fattispecie previste al contenzioso giurisdizionale. Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale;”

CONSIDERATO che

- il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze (MEF-DF) delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria, previsto dall'art. 13, commi 15,15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art.1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.36, dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
- le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo

residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISISTI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dalla Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

✓

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista relazione che precede e la proposta formulata dai Consiglieri Comunali proponenti;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA DI

1. fare proprie le premesse del presente atto;
2. di stabilire l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 221/bis

Comune di Santeramo in Colle

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI E DEI CREDITI TRIBUTARI AI SENSI DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	2
Articolo 4 – Importi dovuti.....	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione.....	4
Articolo 6 – Diniego della definizione.....	5
Articolo 7 – Sospensione del processo.....	5
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali.....	5
CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE	6
Articolo 9 – Conciliazione agevolata.....	6
Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.....	6
CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	7
Articolo 11 – Ambito di applicazione.....	7
Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	7
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Articolo 13 – Entrata in vigore.....	8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

- la regolarizzazione degli omessi pagamenti rateali scaduti al 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende il Comune di Santeramo in Colle, per quanto attiene ai tributi ICI, IMU, TARES, TARI e TASI.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

2. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

1. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;

- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:
- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
 - il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
 - il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.
3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:
- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
 - il 40% del valore della controversia negli altri casi;
 - in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.
4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

1. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In

caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

1. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

1. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

1. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

1. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

2. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

3. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento ai tributi comunali, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2023, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2023.

2. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 12 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 11 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2023, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 30 giugno 2023.

Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Prot. n. 8673 del 30/03/2023

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267

REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime **parere sfavorevole** considerato quanto segue:

- l'art.1, comma 221bis, della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone: "Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è arte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204."
- la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/03/2023 ha ad oggetto l'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (art. 1, commi 186/205 della Legge 29/12/2022, n. 197);
- fermo restando l'alternatività, nel dettaglio gli istituti applicabili agli enti territoriali ai sensi dell'art.1, comma 221bis, della Legge n. 197/2022 sono:
 - conciliazione agevolata delle controversie pendenti alla data del 1/1/2023: hanno ad oggetto le medesime liti pendenti in 1° e 2° presso le Corti di giustizia tributaria disciplinate con l'istituto della definizione agevolata;
 - definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 1/1/2023: controversie disciplinate con l'istituto della definizione agevolata anche se non sussiste questa fattispecie per l'Ente;
 - regolarizzazione omessi versamenti rateali: l'applicazione di tale istituto, tra l'altro, non comporterebbe un immediato ritorno in termini di cassa per l'Ente avendo facoltà il contribuente di perfezionare la regolarizzazione della sola imposta, escludendo sanzioni e interessi di mora, in un numero massimo di venti rate trimestrali (5 anni) di pari importo.

Li, 30/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime **parere sfavorevole**.

Li, 30/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE

PROPOSTA NON APPROVATA

PROPOSTA N. 35 del 29/03/2023

INIZIATIVA: Sindaco

SERVIZIO INTERESSATO: Servizio Tributi

DATA FORMULAZIONE: 29/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE.

PREMESSO CHE:

- la legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 196-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *“Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023.

VISTI

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”*;
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

CONSIDERATO CHE:

- risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

TENUTO CONTO che l'Ente non si è avvalso e non si avvarrà della facoltà di dare applicazione agli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali, disciplinate dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge appena sopra citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Santeramo in Colle;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento, salvo diverse disposizioni di legge;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 " *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici*";

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sarà trasmessa al Collegio dei Revisori di questo Ente al fine di acquisire il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPLICARE l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Santeramo in Colle;
3. DI APPROVARE il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato **sub A)**;
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
6. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto dell'urgenza di provvedere, tenuto conto del termine di legge e del termine concesso agli interessati per aderire alla definizione agevolata.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 35**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 29/12/2022 N. 197. APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2023

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Baldassarre Rosaria

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Baldassarre Rosaria

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nunzio DIGREGORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Anna Maria PUNZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Santeramo in Colle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PUNZI ANNA MARIA in data 31/03/2023
DIGREGORIO NUNZIO in data 31/03/2023

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.santeramo.ba.it, dal giorno 31/03/2023 per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Santeramo in Colle, 31/03/2023

L'incaricato della pubblicazione
Giuseppe Nuzzolese